

CLASS ACTION

Riflessioni giuridiche e procedurali

CLASS ACTION - CONCILIAZIONE

LA CONCILIAZIONE

(a cura dell'Avv. Bianca Trillò)

Le fonti normative

L'istituzione del Registro degli organismi di conciliazione è previsto dagli articoli 38–40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Corrisponde a una più generale linea di tendenza del nostro ordinamento rivolta a individuare e disciplinare strumenti alternativi di definizione delle controversie, capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d'altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale, senza naturalmente rinunciare al carattere universale della relativa tutela, in conformità dei precetti costituzionali.

In attuazione alle disposizioni normative dell'art. 38 sono stati emanati:

ai sensi dell'art. 38, co. 2, il d.m. 23 luglio 2004, n. 222, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5";

ai sensi dell'art. 39, co. 3, il d.m. 23 luglio 2004, n. 223 "Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

La procedura di conciliazione disegnata da tali fonti normative tende oggi a rappresentare un primo standard di riferimento per il legislatore, quando interviene a prevedere specifiche ipotesi di conciliazione regolata: così nell'art. 141 del Codice del consumo – d.lgs. 206/2005 – si rinvia alla procedura prevista dall'art. 38 d.lgs. 5/2003, nella recente norma istitutiva dei c.d. "patti di famiglia" (art. 768 octies c.c.).

Composizione delle controversie

La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall'azione in giudizio. I vantaggi della conciliazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono, in considerazione del risparmio di costi e di tempi che la conciliazione consente, sia per l'interesse generale, dato che alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia.

La conciliazione è governata da regole semplici. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle loro volontà e non, come nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro).

Il conciliatore assume, tuttavia, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono valorizzare nella conciliazione della lite. Il compito del conciliatore è pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe. Il conciliatore, quindi, è prima di

tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo atto transattivo della lite.

Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica.

Sono caratteri della conciliazione:

L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in caso di recesso dalle trattative l'art. 40, 2° co., infine, d.lgs. 5/2003, contenga la seguente disposizione: "il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione".

L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.

L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.

La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma dell'art. 41, co. 5, d.lgs. 5/2003, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo il giudice decidere sulle spese in termini diversi dal criterio della soccombenza, escludendo la ripetizione delle spese da parte della parte vittoriosa o addirittura condannandola a rimborsare le spese al soccombente.

L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del conciliatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.

La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.

L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria (al riguardo si v. d.m. 23 luglio 2004, n. 223); a norma dell'art. 39 d.lgs.5/2003 "gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" (1° co.), ed inoltre che "il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro" (2° co.).

La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 41, co. 3, d. lgs. 5/2003);

La responsabilità. Il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 d.lgs.5/03 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.

Il Conciliatore

La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.

La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.

Ad esempio l'arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell'arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.

Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:

a) Volontarietà del procedimento:

Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e: possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi.

in caso di accordo delineano personalmente i suoi termini.

non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.

b) Procedura Cooperativa:

La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa per cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte".

c) La imparzialità

il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.

d) È una procedura rapida:

Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta.

f) Creatività

sulla misura degli interessi e i bisogni delle parti; ogni accordo sarà modellato

g) Preserva la riservatezza:

Nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, ne dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza".

h) Autocomposizione:

Le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.

i) E' economica:

Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, ne perizie, ne altri costi addizionali.

i) Autonoma

Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.

m) Direzione della procedura ad opera del conciliatore

Il conciliatore è un terzo imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative.

Il registro degli organismi di conciliazione

Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, da un comitato di esperti con funzioni consultive).

Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta presso il Ministero della Giustizia, sotto la vigilanza del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003.

Il registro è articolato in: una prima sezione che contiene l'elenco degli organismi pubblici, con una sottosezione che contiene l'elenco dei conciliatori operanti negli organismi pubblici, una seconda sezione in cui sono elencati gli organismi privati, con una prima sottosezione che contiene l'elenco dei soci, gli associati, i dipendenti, gli amministratori e rappresentanti dell'organismo una seconda sottosezione, che contiene l'elenco dei conciliatori attivi in ciascuno organismo privato.

La determinazione dirigenziale approva il modello di domanda per l'iscrizione nel registro, con l'elenco degli allegati, lo standard della polizza assicurativa per i soggetti ai quali ne è richiesta l'obbligatoria stipulazione, nonché lo standard dei corsi di formazione per i conciliatori non in possesso di un titolo di per sé abilitante.

Linee guida sull'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione la domanda e i termini per l'iscrizione

La domanda, presentata secondo il modello approvato dal Responsabile del Registro e corredata di tutti gli allegati richiesti deve essere inviata al Responsabile stesso con modalità cartacee e successivamente anche telematiche che ne assicurino il ricevimento. Decorso novanta giorni dal ricevimento della domanda, senza che il responsabile abbia provveduto, si provvede comunque all'iscrizione (art. 5, co. 5, d.m. 222/2004). Tuttavia è ammessa, per una sola volta, la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati, con valore interruttivo del termine di novanta giorni per il provvedimento di assenso o di diniego all'iscrizione (art. 5, co. 4, d.m. 222/2004).

Effetti dell'iscrizione.

In seguito all'iscrizione e alla comunicazione del numero d'ordine attribuito al richiedente nel registro, l'organismo o l'ente e il conciliatore assumono l'obbligo di fornire le prestazioni di conciliazione che gli vengano richieste, prestazioni che pertanto hanno carattere obbligatorio e non possono essere rifiutate.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle eventuali forme di pubblicità consentite e in genere nelle comunicazioni al pubblico) deve essere inserita la dicitura "iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5".

Ogni ente od organismo è tenuto a trasmettere per ciascun anno di attività a partire dal secondo anno di iscrizione e con termine al 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della gestione su modelli appositamente predisposti dal Ministero e da questo pubblicati sul sito internet.

Gli affari di conciliazione

Dell'esito positivo degli affari di conciliazione deve essere data notizia al responsabile del registro, mediante trasmissione di originale o di copia conforme del relativo verbale, affinché il responsabile, su istanza di parte, possa trasmettere il verbale al presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale omologazione (art. 8, co. 2, d.m. 222/2004).

La tenuta del registro

Il responsabile, in presenza di violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'organismo o sull'ente (art. 8 d.m. 222/2004) ovvero qualora venga accertato il difetto o il venir meno di uno dei requisiti il cui possesso è necessario per l'iscrizione nel registro può disporre la sospensione, ovvero "nei casi più gravi" la cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, d.m. 222/2004).

Deve disporsi la cancellazione degli enti od organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio (art. 10, co. 2, d.m. 222/2004).

Spetta al responsabile, ai fini dell'esercizio del potere di sospensione o "nei casi più gravi" di cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, d.m. 222/2004), "l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti od organismi interessati" (art. 10, co. 4, d.m. 222/2004).

Gli organismi di conciliazione, chi ha titolo per iscriversi nel registro degli organismi di conciliazione

Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto (di carattere associativo, societario o altro) ovvero essere istituiti da altri enti (ad es. una associazione, una società o altro). Gli organismi (come gli enti istitutivi) possono essere privati o pubblici. Le camere di commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 (recte: art. 2) l. 29 dicembre 1993, n. 580 hanno "diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro" (art. 38, co. 2) "su semplice domanda" (art. 4, co. 2, d.m. 222/2004).

Nel registro degli organismi di conciliazione possono iscriversi di diritto gli organismi istituiti dalla Camere di commercio ai sensi dell'art. 4 l. 580/1003, nonché tutti gli organismi aventi i requisiti di professionalità ed efficienza indicati dall'art. 4 d.m. 222/2004. I requisiti di cui il responsabile, tranne nei casi indicati, deve riscontrare la sussistenza sono la forma giuridica dell'ente, il suo grado di autonomia, la compatibilità della attività di conciliazione con lo scopo istitutivo, la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi e il suo grado di adeguatezza anche sotto il profilo patrimoniale, nonché la stipulazione di una polizza, idonea a coprire i rischi individuati nello standard approvato dal responsabile del registro (v. Modello di domanda, Appendice IV), per un massimale di importo non inferiore a 500.000,00 € per le eventuali "conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione", i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori, rappresentanti (non inferiori ex art. 4, co. 3 lett. c, a quelli di cui all'art. 13 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico con i conciliatori, le garanzie di indipendenza, di imparzialità e di riservatezza nello svolgimento del servizio nonché la conformità del regolamento di procedura alla legge e delle tabelle delle indennità alle previsioni regolamentari (d.m. 23 luglio 2004, n. 223), infine la sede dell'organismo e la sussistenza del numero minimo di sette conciliatori in via esclusiva. Devono in ogni caso essere destinate all'organismo, con prevalenti compiti di segreteria, anche in via non esclusiva, "almeno due .. persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato" e qualora l'ente istitutivo dell'organismo sia una società di avvocati o una associazione di professionisti, deve trattarsi di "prestatori di lavoro subordinato ... ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro": nell'uno e nell'altro caso non potendo trattarsi

delle stesse persone che assumono il ruolo di conciliatori ovvero dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dell'organismo o dell'ente istitutivo (art. 4, co. 5 e 6 d.m. 222/2004).

chi può svolgere la funzione di conciliatore nel quadro disciplinare dell'art. 38 d.lgs. 5/2003

Per costituire un organismo di conciliazione è necessario dimostrare l'inserimento nella struttura organizzativa di un certo numero di conciliatori.

I conciliatori sono necessariamente persone fisiche, che abbiano certi requisiti di imparzialità, di indipendenza e di professionalità.

Il conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione (art. 6, co. 2, d.m. 222/2004).

Ciascun organismo di conciliazione (diverso da quelli istituiti ai sensi dell'art. 4 l. 580/1993) deve, d'altra parte, avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente (art. 4, co. 3, lett. f, d.m. 222/2004).

Il conciliatore deve essere:

un magistrato in quiescenza;

un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;

un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;

un laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell'art. 10, co. 5, d.m. 222/2004.

Il regolamento di procedura

Il regolamento di procedura deve necessariamente essere allegato alla domanda (art. 5, co. 1, d.m. 222/2004) e non deve essere incompatibile con le disposizioni di legge (art. 4, co. 3, lett. e, d.m. 222/2004).

I caratteri fondamentali del regolamento di procedura – che si deve ispirare ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché all'imparzialità e idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico – sono fissati dall'art. 7 d.m. 222/2004: è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento di conciliazione; le norme regolamentari sono derogabili su accordo delle parti; il regolamento deve contenere l'indicazione del luogo ove si svolge il procedimento; deve prevedere l'eventualità che la procedura si concluda su richiesta di entrambe le parti con una proposta di definizione della lite da parte del conciliatore; stabilisce le cause di incompatibilità del conciliatore e prevede che la procedura possa iniziare solo con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del conciliatore; le parti devono poter avere accesso agli atti, conservati secondo le modalità di legge in apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione; è fatta salva, tuttavia, la possibilità di ciascuna delle parti di indirizzare al conciliatore comunicazioni riservate, alle quali non dovrà essere garantito l'accesso all'altra parte.

La tabella delle indennità

Con regolamento contenuto nel d.m. 23 luglio 2004, n. 223 è stata approvata la tabella delle indennità minime e massime per ogni affare di conciliazione, cui deve adeguarsi la tabella delle indennità apprestata da ciascun organismo. L'iscrizione nel registro "per gli enti privati" (art. 6, co. 1, d.m. 222/2004) comporta altresì l'approvazione delle tariffe.

Il conciliatore

Possono assumere il ruolo di conciliatori i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli abilitanti previsti (magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche o economiche da almeno quindici anni) ovvero che abbiano svolto una specifica formazione presso gli enti accreditati e, se non iscritti in albi professionali, abbiano conseguito almeno la laurea triennale in materie giuridiche o economiche.

Ciascun conciliatore non può rendere una dichiarazione di disponibilità a oltre tre enti/organismi di

conciliazione (la violazione costituendo, peraltro, illecito disciplinare per i soggetti iscritti in albi professionali o pubblici dipendenti). D'altra parte ogni ente/organismo di conciliazione (diverso dalle camere di commercio e dagli organismi camerali) deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno sette conciliatori.

Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio. Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.

Il conciliatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è designato, e deve successivamente dare immediata notizia all'ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

Gli affari di conciliazione

Ciascun ente o organismo, a norma dell'art. 12 d.m. 222/2004, è tenuto a istituire un elenco degli affari di conciliazione, che sarà tenuto in formato informatico oltre che cartaceo recante le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo delle procedure di conciliazione pervenutegli, i dati di individuazione della controversia, il suo oggetto, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché il numero del fascicolo contenente gli atti del procedimento ai quali le parti possono avere accesso.

Il registro degli affari di conciliazione deve essere esibito al responsabile del registro dietro semplice richiesta al legale rappresentante dell'ente o dell'organismo, così come i documenti conservati relativi agli affari di conciliazione trattati o pervenuti all'organismo o all'ente.

Il responsabile, a norma dell'art. 12, co. 3, d.m. 222/2004 può prevedere che ulteriori registri o annotazioni debbano tenersi da parte degli organismi o enti. Con la determinazione dirigenziale si stabilisce che debba essere inserito in un apposito registro cronologico copia conforme dei verbali dei tentativi di conciliazione e in altro registro copia conforme delle avvenute o mancate conciliazioni.

Gi atti e i documenti relativi agli affari di conciliazione, ulteriori rispetto a quelli appena indicati, debbono essere conservati per almeno un triennio (art. 12, co. 3, d.m. 222/2004).

La domanda secondo il modello di domanda approvato

Le domande per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione con tutti gli allegati devono pervenire, se inviate a mezzo del servizio postale, a:

Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula, 70 00186 Roma

Il modello di domanda si articola in quattro sezioni e in quattro appendici che devono essere compilate nel formulare la domanda; ciascuna pagina della domanda è sottoscritta per specifica approvazione delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate, della cui veridicità e osservanza il legale rappresentante assume la corrispondente responsabilità.

la sezione prima

La sezione prima contiene la denominazione e l'indicazione della natura giuridica del richiedente (camera di commercio od organismo camerale, ente istitutivo ovvero organismo autonomo di carattere pubblico o privato).

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.

la sezione seconda

La sezione seconda contiene i dati del legale rappresentante del richiedente, di cui alla sezione precedente.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.

la sezione terza

La sezione terza contiene i dati del richiedente (organismo autonomo soggetto di diritto ovvero ente istitutivo, qualora l'organismo non sia un soggetto di diritto a sé), con indicazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie e degli indirizzi di posta elettronica alle quali potranno

essere fatte validamente le comunicazioni attinenti alla iscrizione e alla successiva permanenza nel registro.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.

la sezione quarta

La sezione quarta contiene l'indicazione dei requisiti per l'iscrizione, indicati dall'art. 4 d.m. 222/2004.

Conformemente alla disposizione regolamentare, la sezione deve essere compilata nei seguenti termini:

lett. A), B), C), D), E) ultimi 4 alinea, solo dagli enti/organismi pubblici o privati

lett. E) primi 2 alinea, F), G), H) da tutti i richiedenti, incluse le camere di commercio e gli organismi camerali.

l'appendice prima

La prima appendice è dedicata ai requisiti di onorabilità e all'elenco nominativo; essa è composta di due sezioni (A e B), la prima delle quali deve essere compilata dai soli enti/organismi di carattere privato, mentre la seconda deve essere compilata da tutti gli enti/organismi diversi dalle camere di commercio e dagli organismi camerali.

l'appendice seconda

La seconda appendice contiene l'elenco nominativo dei soggetti nominativamente indicati, o, a seconda dei casi, lavoratori dipendenti dedicati a compiti di segreteria.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.

l'appendice terza

La terza appendice contiene l'indicazione nominativa dei conciliatori, con indicazione dei titoli abilitanti e dei requisiti di onorabilità, nonché i dati sul rapporto con l'ente di carattere esclusivo o meno e la sua natura giuridica ed economica.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti e sottoscritta altresì da ciascun conciliatore.

l'appendice quarta

La quarta appendice contiene l'indicazione della durata, del massimale e della compagnia con la quale il richiedente abbia stipulato la polizza assicurativa prevista dall'art. 4, co. 2, lett. b), con la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente/organismo che il rischio assicurato corrisponde al modello di rischio indicato nell'appendice.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti tranne le camere di commercio e gli organismi camerali.

L'elenco degli allegati che devono corredare la domanda

Atto costitutivo dell'Ente o dell'Organismo

Statuto dell'Ente o dell'Organismo

Atto istitutivo dell'Organismo non autonomo soggetto di diritto

Statuto dell'organismo non autonomo soggetto di diritto

Bilancio o rendiconto economico e patrimoniale degli ultimi due esercizi

Documentazione ulteriore della capacità patrimoniale (facoltativo)

Polizza assicurativa conforme al modello di cui alla Appendice quarta

Certificazione onorabilità dei soci/associati

Certificazione onorabilità dei rappresentanti/amministratori

Regolamento di procedura

Tabella delle indennità

Dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle garanzie di indipendenza, riservatezza e imparzialità

Dichiarazione sull'idoneità della sede del servizio

Dichiarazione sulla trasparenza amministrativa e contabile, anche relativamente al rapporto giuridico ed economico con i conciliatori

Autocertificazione dei conciliatori dei requisiti di cui all'art. 4, co. 4, lett. b), d.m. 23 luglio 2004, n. 222 (requisiti di onorabilità, di qualificazione professionale e di disponibilità esclusiva)

Dichiarazione dei conciliatori di cui all'art. 6, co. 2, d.m. 23 luglio 2004, n. 222

Indicazione dei soggetti nominativamente indicati di cui all'art. 4, co. 5, d.m. 23 luglio 2004, n. 222

N.B. Gli organismi camerali sono tenuti a depositare solo gli allegati sub lett. a), b), c), d) (a seconda di quanto appropriato), l, m, r, s.

L'elenco degli enti formatori e i criteri cui deve adeguarsi lo svolgimento del corso di formazione.

Secondo il d.m. 222/2004 il Responsabile del Registro stabilisce con propria determinazione i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, co. 4, lett. a), per i conciliatori che non siano magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche o iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari.

I requisiti di accreditamento sono così stabiliti:

attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;

attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione;

attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accREDITAMENTO, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Tali requisiti potranno consentire per un verso alle strutture esistenti di adeguare i propri standard formativi e per altro verso ai nuovi soggetti e/o enti formatori di poter strutturare l'attività di formazione secondo gli standard minimi.

“Class Action”

Con l'approvazione definitiva al Senato della Legge Finanziaria, viene di fatto introdotta in Italia la c.d. “Class Action”, ovvero l'azione collettiva per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

Non vi è dubbio che tale Istituto costituisca di per sé uno strumento di civiltà giuridica, assumente un forte vigore ed una valenza eminentemente sociale a favore di categorie danneggiate da comportamenti scorretti o illeciti e che quindi può valere a bilanciare gli effetti dannosi di tali comportamenti.

D'altro canto si comprende come l'utilizzo improprio della class action possa determinare conseguenze dannose in capo alle imprese chiamate in giudizio, dati i tempi non certo brevi della Giustizia *giurisdizionale* e l'eventuale incidenza mediatica sull'immagine dell'impresa stessa.

La norma istitutiva della class action è di estrema delicatezza, tanto è vero che per primo il Legislatore, prevedendo un massiccio ricorso a tale forma di azione, ha tentato di addivenire ad una soluzione delle problematiche relative a quello che viene comunemente definito “filtro preventivo” per la proponibilità dell’azione collettiva.

E’ di sicura utilità la devoluzione dell’accertamento dell’ammissibilità dell’azione al preventivo vaglio del Giudicante, in quanto elemento deterrente e certamente deflattivo di un contenzioso altrimenti difficilmente gestibile.

L’enorme casistica costituente presupposto per l’esperimento dell’azione collettiva, la molteplicità dei soggetti interessati alla stessa, la rilevanza – anche ed eminentemente sociale – delle circostanze che si possono porre a fondamento dell’azione di classe, pur in presenza di un filtro preventivo quale la pronuncia di ammissibilità dell’azione, varrebbero comunque a determinare l’instaurarsi di un contenzioso che i nostri Tribunali non sono certamente in grado di sopportare.

E’, pertanto, indispensabile valutare l’efficacia che in tale confusione assume l’istituto della conciliazione, inteso come strumento atto a porgersi efficacemente come ulteriore filtro preventivo, la cui gestione, demandata ad Organismi in possesso di specifici requisiti, vale indubbiamente, in primis, a deflazionare il contenzioso innanzi alla Magistratura Ordinaria e, per di più, costituisce un potente strumento di pacificazione sociale, alla quale le parti possono addivenire seguendo un percorso tracciato da un terzo imparziale, professionalmente formato, quale il Conciliatore professionale, che le guida verso il raggiungimento di un accordo frutto di una mediazione professionalmente assistita.

Stanti tali premesse, sarebbe indubbiamente opportuno, se non indispensabile, subordinare la proponibilità dell’azione di classe al preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, da proporsi solamente dopo l’accertamento, da parte del Giudice, dei requisiti di ammissibilità dell’azione e prima dell’esperimento dell’azione stessa, tentativo obbligatorio la cui gestione deve essere demandata ad Organismi, sia pubblici che privati, comunque iscritti nel Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, quindi sicuramente in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, trasparenza, che la norma deve necessariamente prevedere.

La previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi ad un Organismo idoneo a gestirlo, costituisce un importante strumento per la pacificazione sociale, in quanto, con l’utilizzo di tale strumento, le parti addivengono ad un accordo per effetto di una propria volontà e quindi non sono costrette a soggiacere agli effetti di una sentenza di condanna; costituisce inoltre un forte elemento deflattivo della giustizia giurisdizionale.

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2006

Disposizioni per l’introduzione della *class action*

Onorevoli Senatori. – Si ripropone in questa sede, con aggiornamenti ed approfondimenti, il testo normativo *bipartisan* della scorsa legislatura, licenziato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2004 in esito ad un esauriente dibattito, ma non esaminato dall’altro ramo del Parlamento.

°°Aggiustamenti sono in ogni caso resi necessari dalla circostanza che nel frattempo è stato adottato il «codice del consumo» (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e pertanto le nuove disposizioni devono andare oggi ad inserirsi nella parte V (Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia) di quest’ultimo provvedimento, che ha fra l’altro abrogato pressoché integralmente la presistente legge 30 luglio 1998, n. 281.

Esigenze di aggiornamento derivano inoltre dall'intervenuta entrata a regime delle procedure di conciliazione stragiudiziale introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, grazie alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, sulla formazione del registro degli organismi di conciliazione.

Si rammenta che la *class action* (strumento giuridico ormai diffuso in Paesi sia di *common law* che di *civil law*) rende possibile la gestione collettiva di interessi di natura individuale. Quando un rilevante numero di persone risulta danneggiato finanziariamente o fisicamente da un medesimo evento, il ricorso individuale alla giustizia condurrebbe all'instaurarsi di un grande e corrispondente numero di processi, con conseguente uso inefficiente delle risorse giudiziarie, spese processuali in alcuni casi improponibili per il singolo attore e sentenze anche tra loro contraddittorie per l'instaurarsi dei diversi processi in tribunali diversi. Con la *class action*, invece, tutti i consumatori colpiti da uno stesso fatto illecito possono riunire le loro azioni legali in un'unica causa.

Gli episodi dannosi di massa si sono verificati in modo sempre più frequente negli ultimi anni a tal punto da richiamare, con forza progressivamente crescente, l'attenzione della comunità sociale ancor prima che quella degli interpreti del diritto. Senza pretese di completezza, possono essere qui ricordati specialmente i danni collegati all'esercizio di attività finanziaria, i danni da interruzione del servizio elettrico (i danni cosiddetti da *blackout*, conseguenti all'interruzione dell'energia nazionale del 28 settembre 2003, per i quali si hanno notizia di oltre 15.000 cause in cui il *petitum* richiesto mediamente non supera i 500 euro), i danni da fumo (o, più in generale, da sostanze tossiche), e infine i danni cagionati dai *crack* finanziari quali Cirio, Giacomelli, Parmalat, bond argentini ed altri. In primo luogo, si vuole evitare la tradizionale patologia collegata all'effetto «*floodgate*»: s'intende impedire o limitare il congestionamento delle Corti, già gravate da un incredibile carico di arretrati. Si tratta, in altri termini, di promuovere, anche per tale aspetto, un preciso obiettivo di efficienza economica, sostituendo alla consueta gestione individuale della controversia una modalità di tutela collettiva.

In secondo luogo, la sottrazione di queste ipotesi alle ordinarie regole di accertamento del responsabile e di determinazione dell'ammontare del risarcimento, imperniato sull'applicazione del principio di una integrale riparazione del danno alla specifica persona, è giustificata dal *favor* riconosciuto ai soggetti che svolgano un'attività giudicata meritevole di una specifica considerazione e di una sicura difesa nella comunità sociale.

Di qui un rinnovato interesse verso sistemi alternativi di accertamento e di determinazione del danno, considerando che, se si intende fornire uno strumento di tutela ai consumatori attraverso le azioni collettive, bisogna anzitutto tenere presente che il giudizio che ne scaturisce deve essere rapido e con costi contenuti.

In questo senso è senz'altro apprezzabile l'utilizzo delle forme di conciliazione; le forme alternative di risoluzione delle liti debbono essere sostenute, e non soltanto perché tutto quello che contribuisce a togliere lavoro alle aule giudiziarie è il benvenuto. Occorre ricordare che ci sono settori del mercato che impongono un certo tipo di risoluzione delle controversie.

Gli istituti della *class action* e della conciliazione di massa rappresentano due aspetti diversi ma concorrenti del fenomeno di accesso alla giustizia, in quanto perseguono il medesimo obiettivo di creare nuovi spazi per diritti ed interessi collettivi diversamente destinati a restare privi di tutela. Oggi si sta facendo sempre più strada, tra le difficoltà connesse alla rigidità del nostro sistema giurisdizionale, la convinzione che si renda necessario ed opportuno incrementare, attraverso apposite regolamentazioni legislative, forme alternative di risoluzione delle controversie. Ciò non tanto per sopperire all'aggravamento del problema giustizia da tutti avvertito, quanto per dare spazio alla negoziazione dei diritti rimettendo alle parti stesse la facoltà di trovare una rapida e soddisfacente composizione dei rispettivi interessi attraverso agili strumenti alternativi, non solo con riguardo alle controversie individuali ma anche appunto alle vertenze collettive.

In questi casi, la mediazione conciliativa presenta certamente numerosi vantaggi, rispetto alla soluzione giudiziaria.

Si pensi alla possibilità di mettere insieme tutti i protagonisti della vicenda, in modo assolutamente informale, evitando le difficoltà legate alla riunione di cause diverse, dinanzi a giudici diversi, con tutti i problemi di competenza che ne possono derivare, e talvolta anche davanti a giurisdizioni diverse.

Si pensi ancora alle possibilità che una simile trattazione contestuale offre a tutte le parti di calcolare e gestire le conseguenze che una scelta può produrre sulle situazioni collegate, permettendo anche una soluzione, altrettanto contemporanea e collegata, dei diversi conflitti.

Sul piano comparativistico, si rileva che anche nell'Europa continentale si va facendo strada una disciplina simile a quella nordamericana, con l'obiettivo sostanziale di superare il vincolo che anche il contenzioso di massa debba finire per tradursi incongruamente in una molteplicità di azioni individuali.

Si dà per esempio il caso della Germania, ove dal luglio 2005 è stata introdotta una particolare «azione di classe» per le cause nascenti dal mercato finanziario (*Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz*). Ciò riguarda, da una parte, le azioni di risarcimento per i danni causati da ingannevoli informazioni relative al mercato dei capitali e, dall'altra, il rispetto degli adempimenti derivanti da un'offerta di acquisto o trasferimento di azioni.

Tuttavia, anche in altri paesi l'esigenza di tutelare gli interessi collettivi ha portato all'introduzione di istituti in qualche modo simili, ossia «le azioni di gruppo» o «le azioni o procedimenti rappresentativi»: questi ultimi sono utilizzati in Inghilterra ed in tutto il Regno Unito da più di due secoli.

I procedimenti rappresentativi prevedono che «una persona agisca in giudizio in nome e per conto di un gruppo di persone che contestano le stesse questioni nascenti dal medesimo interesse leso da un comune convenuto». Detti procedimenti possono essere iniziati senza il permesso del tribunale e il rappresentante non deve essere nominato o eletto dal gruppo. La supervisione del tribunale è nel complesso minore rispetto a quella operata nel sistema nordamericano e il tribunale non deve approvare gli accordi tra le parti volti a risolvere definitivamente la lite.

Le azioni di gruppo, a loro volta, guadagnano sempre maggiore popolarità in tutta Europa. La direttiva n. 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, stabilisce che «enti legittimati», quali ad esempio associazioni dei consumatori o autorità pubbliche indipendenti, sono autorizzate ad agire in giudizio per conto di un gruppo di persone danneggiate dalla condotta del convenuto.

Negli ultimi anni, in ogni caso, altri Paesi dell'Unione europea hanno introdotto norme sulla *class action* per facilitare le cause collettive. In ordine: Paesi Bassi (1994); Portogallo (1995); Inghilterra e Galles (2000); Spagna (2001); Svezia (2002).

In Francia infine sono state introdotte nel 1992 alcune norme specifiche che autorizzano le associazioni di consumatori, in seguito a ricevimento di un mandato, ad agire in nome di molteplici consumatori che hanno subito un danno avente le medesima origine (articolo L 422-1 del *code de la consommation*) o ad intentare un'azione collettiva indirizzata alla cessazione degli atti illeciti (articolo L 421-6 del *code de la consommation*). Per il momento queste norme sono rimaste poco efficaci, in quanto richiedevano a ciascun consumatore l'invio di un mandato scritto alle associazioni e vietavano forme più efficaci di pubblicizzazione del ricorso. Tuttavia nel 2005, a seguito della proposta del Presidente Chirac di «dotare i consumatori e le loro associazioni di un'azione collettiva contro le pratiche abusive presenti in alcuni mercati», è stato creato un gruppo di lavoro per la creazione di una legge sulla *class action*. Il rapporto consegnato ai ministri lo scorso dicembre, dopo una fase di consultazione, sarà sottoposto alle eventuali necessarie modifiche con l'obiettivo di creare una legge prima della fine del 2006.

Onorevoli Senatori – L'approfondito esame tecnico-sistematico già condotto nella XIV legislatura sul tema delle *class action* esime dal dovervi tornare in questa fase.

L'auspicio del proponente è che il presente disegno di legge valga, per così dire, da innesco per affrontare e risolvere il problema. Lo richiedono senza ulteriori ritardi esigenze di razionalizzazione

della strumentazione giurisdizionale e di sensibilità sociale a sostegno delle parti organicamente deboli dei contratti di massa, vale a dire consumatori, risparmiatori ed utenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 141 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 141-bis. - (*Class action*). – 1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono altresì legittimati a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. A pena di improcedibilità le relative domande giudiziali sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222; si applicano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni; il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta in giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

2. Gli atti di cui al comma 1 producono gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale siano altresì indicati i criteri di cui al comma 3.

5. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il giudice non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro pretesa, le parti sono tenute ad esperire in proposito, nel termine di sessanta giorni, un procedimento di conciliazione presso gli organismi di conciliazione e secondo le procedure e con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 1.

6. In caso di inutile esperimento della conciliazione di cui al comma 5 o di obiezione all'accordo risultante dalla conciliazione, nel termine di novanta giorni dalla pubblicizzazione del relativo verbale con mezzi idonei, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui al comma 1 non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma. Il singolo consumatore o utente o uno dei soggetti di cui all'articolo 139, in caso di obiezione all'accordo risultante dal verbale di cui al comma 1, possono agire in giudizio singolarmente o collettivamente per l'ottenimento della sentenza di condanna di cui al comma 3, nel termine di centottanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

7. La pronuncia del giudice o l'accordo risultante dalla conciliazione della lite non hanno efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono intervenuti nel giudizio o alla conciliazione. La sentenza di condanna di cui al comma 3 costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del

codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

Dal 1 luglio 2008 diventa operante l'azione collettiva a tutela dei diritti dei consumatori. Dalle esperienze americane, si affaccia in Italia un strumento giuridico che inciderà sulla risoluzione delle controversie. Nella class action all'italiana la conciliazione, quale momento finale della procedura e, soprattutto, con il ricorso agli Organismi di Conciliazione ex art.38 d.lgs. 5/2003 iscritti al Registro del Ministero della Giustizia, potrà assumere un ruolo determinante per dare soluzioni positive e soddisfare relevantissimi interessi collettivi.

La Finanziaria 2008, all'art.2, commi 445-449, disciplina la tanto odiata e amata "class action", l'azione collettiva dei cittadini consumatori a tutela dei propri diritti, spesso oggetto di abusi e soprusi.

Di origine anglosassone, la class action è stato spesso invocata in occasione di scandali finanziari (vedi Parmalat) che hanno prodotto danni soprattutto sui piccoli risparmiatori. Oggetto di estenuanti discussioni dottrinali, soprattutto in merito all'adozione di un istituto giuridico derivato dall'ordinamento anglosassone largamente diffuso negli Stati Uniti, la class action, nonostante le forte resistenze, ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento giuridico italiano.

Segno della non piena convinzione del legislatore, la "vacatio legis" che il comma 447 della Finanziaria ha previsto prima della effettiva efficacia della norma : 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio statale. Con tale disposizione di rinvio, la class action sarà operante dal 1° luglio 2008.

A meno di un mese dalla sua operatività, la class action italiana ha destato e desta subbuglio nel mondo economico e politico italiano. Già nella fase preparatoria della disciplina inserita nella Finanziaria 2008 si sono sollevati, con giudizi spesso ingenerosi e superficiali, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e finanziario e del mondo politico-istituzionale.

La paura del nuovo, dell'assenza di adeguati "contrappesi" giuridici, dell'incognita degli effetti devastanti o meno che una tale forma di giustizia collettiva potrà determinare in Italia sono fonte di forte preoccupazione e di perplessità.

Tuttavia, non va dimenticato che qualsiasi processo riformatore ha sempre avuto bisogno di fasi di assestamento caratterizzate da sperimentazione "sul campo" della norma. E, di conseguenza, non ci può essere alcun aggiustamento senza l'applicazione della norma e la sua conseguente verifica.

La disciplina in materia di azione collettiva risarcitoria è senz'altro migliorabile. Tuttavia molti dei timori del sistema imprenditoriale e del mondo delle associazioni dei consumatori si riveleranno, con il tempo, in larga parte infondati. Se è vero, infatti, che sarà tutta da verificare la procedura di ammissibilità della richiesta di azione collettiva risarcitoria (soggetti legittimati, oggetto dell'azione, esistenza di interessi collettivi da tutelare), diversi sono gli aspetti positivi da cogliere.

Tra questi, c'è sicuramente l'impostazione della procedura incentrata sulla soluzione conciliativa che può essere raggiunta con l'iniziativa dell'impresa convenuta e, soprattutto, con il positivo intervento dei conciliatori che devono intervenire per definire l'importo del risarcimento per i consumatori e utenti.

L'azione collettiva risarcitoria

Ai sensi del comma 445, viene istituita l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori quale nuovo strumento per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti in conformità dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria. Il successivo comma 446 inserisce nel codice del consumo (d.lgs, 206/2005) l'articolo 140 bis avente ad oggetto l'azione collettiva risarcitoria.

La fattispecie giuridica è relativa alla tutela dei rapporti giuridici derivanti da contratti stipulati ex art. 1342 del c.c., da atti illeciti extracontrattuali, da pratiche commerciali scorrette, da comportamenti anticoncorrenziali.

I soggetti proponenti

Sono legittimati ad agire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti le associazioni dei consumatori iscritte presso il Ministero delle Attività Produttive, nonché le associazioni ed i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi oggetto di tutela. I consumatori o utenti devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. E' comunque sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per fare domanda sul medesimo oggetto.

Va rilevato che il consumatore o utente può sempre esercitare l'azione individuale nel caso non voglia aderire all'azione collettiva o intervenire nell'azione proposta.

L'iter procedurale

L'azione si instaura con la richiesta al tribunale del luogo ove ha sede l'impresa di accertare il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

Il tribunale, sentite le parti e assunte le necessarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda. La relativa ordinanza può essere impugnata davanti alla corte di appello che, a sua volta, pronuncia in camera di consiglio. La domanda può essere dichiarata inammissibile se :

- 1) manifestamente infondata;
- 2) sussiste conflitto di interessi;
- 3) inesistenza di interesse collettivo.

Nel caso di ammissibilità, il giudice consente che il proponente dia adeguata pubblicità dell'azione proposta e determina i criteri per liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti. Se risulta possibile, il giudice determina altresì la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei 60 giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma. La proposta, in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente, costituisce titolo esecutivo.

La fase della conciliazione

Qualora l'impresa non fa la proposta o non vi è stata accettazione nei sessanta giorni, il Presidente del tribunale costituisce d'ufficio una camera di conciliazione per determinare le somme da corrispondere o restituire ai consumatori o utenti. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti proponenti, da un avvocato indicato dall'impresa convenuta, ed è presieduta da un avvocato nominato dal Presidente del tribunale. La camera di conciliazione così costituita deve quantificare i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

La conciliazione presso gli Organismi di Conciliazione ex art.38 d.lgs. 5/2003 iscritti al Registro del Ministero della Giustizia

In alternativa alla Camera di Conciliazione costituita d'ufficio dal Presidente del tribunale, è prevista la possibilità, su concorde richiesta del promotore dell'azione e dell'impresa convenuta, di ricorrere alla conciliazione curata dagli Organismi di Conciliazione costituiti ex art.38 d.lgs.5/2003 (riforma del diritto societario) ed iscritti al relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Proprio quest'ultima parte della disciplina dettata dal nuovo articolo 140 bis del d.lgs. 206/2005 (codice del consumo) introdotto dalla legge finanziaria 2008, è quella che presenta connotazione di grande interesse per la creazione di un sistema di risoluzione delle controversie collettive efficace, efficiente ed economico.

A differenza della camera di conciliazione "interna" costituita d'ufficio dal tribunale, che, a fortiori, nasce debole in quanto composta unicamente dagli avvocati difensori delle parti e presieduta da avvocato designato dal tribunale il cui unico requisito è quello di essere iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Una camera di conciliazione ex lege, pertanto, carente della professionalità necessaria per gestire la conciliazione che rappresenta una procedura non finalizzata a stabilire un vincente ed un perdente, a definire diritti e doveri delle parti, a dare un giudizio, bensì a trovare la soluzione condivisa che consenta di chiudere al meglio la controversia.

Professionalità, tecniche e procedure per la conciliazione rappresentano prerogative assolute degli Organismi di Conciliazione ex art.38 d.lgs.5/2003 iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In attuazione del d.lgs 5/2003, "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia", sono stati emanati, con Decreti del Ministro della Giustizia n. 222/2004 e 223/2004, i regolamenti attuativi che regolano le modalità di iscrizione e di indennità degli Organismi di Conciliazione stragiudiziale nel nuovo diritto societario riformato, dando piena attuazione al Titolo VI della parte processuale della riforma dedicata alla Conciliazione stragiudiziale.

Anche per risolvere al meglio le "Class Action", pertanto, i commercialisti e gli avvocati inclusi negli elenchi degli Organismi di Conciliazione iscritti al Ministero della Giustizia si candidano ad affiancare i consumatori e gli operatori economici per risolvere le controversie velocemente e con soluzioni di reciproca soddisfazione.

I professionisti della conciliazione hanno le maggiori potenzialità per diventare esperti ed operatori nella definizione delle Class Action. La profonda conoscenza del mondo degli affari, delle imprese, della pubblica amministrazione, degli uomini e delle logiche che governano tali ambiti, rappresenta il vero "vantaggio competitivo" che va speso su un nuovo campo professionale che, sebbene al momento sia ancora nella fase di avvio, promette un grande sviluppo e, soprattutto, un "barlume" di giustizia sociale ed economica.

CONCLUSIONE

Il Ministro per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola ha anticipato le linee di azione con cui il governo intende modificare la normativa che disciplina la class action italiana, la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo gennaio 2009.

In occasione di un'audizione innanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Ministro ha riferito che il governo potrebbe escludere la possibilità di aderire all'azione collettiva nel giudizio di appello, limitando le adesioni al solo primo grado.

Particolarmente rilevante è l'intenzione dell'esecutivo di incentivare e potenziare tutte le forme di conciliazione delle controversie preventive all'avvio delle azioni giudiziarie collettive e di introdurre la possibilità di promuovere class actions anche in danno dell'amministrazione statale

Secondo il Ministro di Grazia e Giustizia, Alfano, sarà necessario raccordare e coordinare la previsione di percorsi di conciliazione preventiva delle controversie con il progetto di mediazione e conciliazione che il ministero sta mettendo a punto.

Secondo quanto sostenuto dal Ministro Scajola, le disposizioni che dovrebbero modificare la disciplina dell'azione collettiva verrebbero introdotte in uno specifico disegno di legge sullo sviluppo economico di prossima presentazione.

(Avv. Bianca Trillò)